

Due proposte per l'Ordine

1. L'iniziativa muove da due presupposti di carattere sistematico:

a) l'assoluta necessità di interventi anche strutturali nell'attuale difficile momento che attraversa la professione forense (in attesa ovviamente della riforma organica dell'ordinamento del 1933, scandalosamente obsoleto). L'assetto storico degli Ordini è inadatto ad espletare funzioni "nuove", che comportano sempre più spesso valutazioni di merito assai delicati; si veda per un solo esempio - nemmeno il più rilevante - il controllo della veridicità della pubblicità professionale, che, ora ammessa, potrebbe essere veicolo di captazione di clientela al limite della truffa; dove la funzione essenziale dell'Ordine di tutelare il cittadino da possibili raggiri degli iscritti è fondamentale ed inderogabile. La funzione di tale controllo di merito si propone di delegare alle Associazioni di iscritti sufficientemente rappresentative dei principali settori di attività professionale e che raggruppano colleghi che si riconoscono nella finalità associativa il settore della propria prevalente attività;

b) l'inderogabile urgenza di vitalizzare e rendere veramente inesorabile l'autodichia professionale: la corritività di sorvolare su violazioni deontologiche anche minime comporta un allentamento della disciplina professionale ed un discredito della professione, che finisce per sgretolare gli stessi principi fondamentali del *difendere*; al rilievo si propone di ovviare con l'introduzione del "patteggiamento" delle sanzioni solo monitorie.

2. L'accreditamento delle Associazioni

2.1 - La struttura

a) Il CdO riconosce ed accredita come possibili destinatarie della delega le Associazioni già operanti in campo sia nazionale che regionale, che raggruppino un congruo numero di iscritti; discutibile se fissare un numero minimo già in sede regolamentare o rimettere la determinazione alla valutazione discrezionale del CdO caso per caso. Per Associazioni costituite nell'ambito solo circoscrizionale, il riconoscimento potrà aver luogo su istanza corredata dello statuto e dell'elenco degli aderenti.

b) Il CdA "delega" alle Associazioni accreditate il controllo della veridicità dell'eventuale pubblicità che il loro iscritto (o colui che, pur non iscritto, dimostri di averne titolo) intende spendere nei rapporti con la clientela e/o nella carta intestata;

c) l'Ordine si limita a tenere un registro meramente dichiarativo (di mera presa d'atto delle attestazioni trasmessegli dalle Associazioni) dello scrutinio da loro operato sugli Iscritti all'Ordine, che ne ottengono il riconoscimento, secondo il rispettivo regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'Ordine;

d) i criteri minimi del regolamento del riconoscimento devono essere precostituiti, come garanzia della serietà e della *par condicio* degli aspiranti; il requisito/limite risponde anche al precetto della democraticità della Associazioni, imposto dall'art. 18 della Costituzione, nel rispetto dell'art. 16 del codice civile;

e) l'iscrizione o la non iscrizione alla lista di riconoscimento (o sub-albo) non determina alcun né ampliamento né limitazione della sfera di legittimazione professionale creata dall'iscrizione all'Ordine, nel senso che ogni avvocato resta legittimato al tipo di cause a cui è legittimato per legge secondo la rispettiva posizione legale (ad esempio per il patrocinio avanti le Corti centrali): l'iscrizione al "sub-albo" è orientativa per il cliente e non preclusiva e/o limitativa per l'avvocato. Sotto tale profilo nessuna remora di carattere costituzionale (legittimazione) è ragionevolmente opponibile, perché, non comportando l'iscrizione al *sub-albo* alcuna limitazione alla legittimazione derivante dall'iscrizione all'Ordine, non incontra alcuna limitazione di carattere costituzionale, né

dalla riserva della legge posta dall'art. 97, né dal divieto di prestazioni/limitazioni personali posto dall'art. 23 della Costituzione.

2.2 - La legittimità

Non pare contestabile che l'Ordine circoscrizionale (ma la dimensione ottimale sarebbe evidentemente quella distrettuale) sia titolare del potere-funzione di *autonomia*, che lo legittima di adattare al contesto sociale e culturale in cui opera le regole della deontologia, nel caso corrette dal Decreto Bersani

Nell'ambito veneto di alta specializzazione professionale, una disciplina, sia pure solo "interna", del riconoscimento anche giuridico della specializzazione, solo come presa d'atto dell'indirizzo professionale prevalente (anche se non esclusivo) è, dall'un canto, un servizio prezioso reso alla clientela, posta in grado -ove lo richieda- di evitare avventurismi professionali, con l'affidamento ad avvocati abilitati bensì dalla legge, ma non sufficientemente "padroni" della specifica materia (magari altamente specialistica); dall'altro canto, è perfettamente consona al clima cultural-sociale in cui gli avvocati Veneti operano.

2.3 - Le modalità attuative

Al fine di dare ai cittadini la possibilità di scegliere tra gli iscritti all'Ordine coloro che si dedicano come prevalente impegno professionale ad una determinata materia avente sufficiente autonomia sia scientifica che operativa, l'Ordine riconosce gli elenchi degli Iscritti operanti in dette materie redatti dalle Associazioni professionali accreditate presso l'Ordine.

L'inclusione degli Iscritti negli elenchi dovrà essere disciplinata dal regolamento che l'Associazione interessata dovrà depositare al Consiglio, avente, oltre ai requisiti richiesti dal DPR 361 del 2000, anche la disciplina degli elementi ritenuti necessari per l'accreditamento. Questa la possibile "griglia" :

a) anzianità della pratica, da parte del richiedente, del settore di lavoro prevalente di almeno un decennio;

b) istituzione di una Commissione eletta dall'assemblea generale dell'Associazione per la verifica delle condizioni per l'iscrizione all'elenco;

c) impegno della verifica, a cura dell'Associazione, della permanenza delle condizioni d'iscrizione almeno ogni triennio;

d) gli elenchi ed ogni loro variazione dovranno essere depositati al Consiglio dell'Ordine entro venti giorni dalla loro approvazione da parte dell'organo rappresentativo dell'Associazione con unito il relativo verbale.

Gli iscritti agli elenchi potranno, a richiesta, vedere annotata l'iscrizione all'elenco nell'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine nonché enunciare tale iscrizione nella propria corrispondenza.

Le materie degli elenchi potrebbero essere le seguenti: penale; civile, nelle tre sezioni famiglia, commerciale e lavoro; amministrativo.

3. Il "patteggiamento" disciplinare

Relazione introduttiva

Posto che l'autodichia professionale è una delle fondamentali e più importanti funzioni dell'Ordine a garanzia della qualità della prestazione professionale, per l'obsolescenza della legge professionale risalente agli anni Trenta, e per il dilatarsi degli Albi, il procedimento disciplinare appare di tale farraginosità da minarne radicalmente l'efficacia. D'altro canto, infrazioni anche minime non possono essere lasciate scorrere per impossibilità di esercitare l'autodichia secondo le norme procedurali vigenti, per cui se ne impone la semplificazione.

Questa viene prevista affidando ad un organo a composizione ridotta (attraverso una specie

di delega interna del Consiglio), che potrebbe essere denominato "Commissione di disciplina, con funzione, sia preparatoria del "giudizio", sia decisoria per le infrazioni minori. Al suo interno, con funzioni istruttorie e propositive, opera un organo monocratico, il relatore, che compie una prima deliberazione preliminare di qualsiasi segnalazione di fatti disciplinarmente rilevanti, che in qualsivoglia forma giungano al Consiglio, per proporre la sorte alla Commissione.

Per le sanzioni soltanto monitorie (opportunamente definite), si propone un procedimento contratto e semplificato, che sostanzialmente arieggia il patteggiamento presente da anni nel processo penale e di recente introdotto anche nel processo erariale.

Doverosa pare la previsione della possibilità per l'interessato di ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti (solo) disciplinari delle sanzioni, per ovviare alla preclusione dell'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato per chi abbia subito, anche a distanza di anni, la pur minima sanzione disciplinare.

Sulla legittimità dell'intervento di autonomia regolamentare dell'Ordine non sembra fondato alcun dubbio, trattandosi palesemente di fonte secondaria *praeter legem*, pacificamente e universalmente ammessa, e in nessun punto *contra legem*.

Articolato

Art. 1 - La commissione di disciplina

Nella prima seduta successiva all'insediamento il Consiglio elegge nel suo seno, con voto segreto limitato a due nominativi, la Commissione di disciplina formata da cinque componenti, che nel loro seno eleggono il presidente.

Art. 2 - Il procedimento

1. Pervenuta al Consiglio qualsiasi segnalazione di fatto suscettibile di integrare illecito disciplinare, il Presidente della Commissione di disciplina lo assegna per turnazione ad un componente della Commissione, che ne funge da relatore.

2. Questi notifica senza indugio con raccomandata l'avviso di avvio del procedimento all'interessato, con tutte le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241 del 1990 e con la copia della notizia pervenuta, invitandolo alle controdeduzioni sulla mera segnalazione, senz'alcuna contestazione.

3. Raccolte le informazioni ritenute utili e sentito l'interessato, il relatore propone al Presidente della Commissione se procedere all'archiviazione della segnalazione o dare avvio al procedimento. Ove il Presidente della Commissione condivida la proposta, provvede di conseguenza e trasmette all'interessato il provvedimento di archiviazione.

4. Ove il relatore proponga l'apertura del procedimento o il Presidente della Commissione non ne condivida la proposta di archiviazione, il relatore formula il capo d'inculpazione, ne dispone la notifica all'interessato, con assegnazione del termine per le controdeduzioni (memorie e documenti). Il termine può essere prorogato per una sola volta ad istanza motivata dell'inculpato. Scaduto il termine per le controdeduzioni, se il relatore ritiene che l'infrazione sussista e possa essere sanzionata con pena solo monitoria (avvertimento o censura), propone al Presidente della Commissione di avanzarne la proposta all'inculpato. Se costui l'accetta, il relatore ne redige verbale che trasmette al Presidente della Commissione. Se la proposta verbalizzata viene approvata dalla Commissione con almeno tre voti, il Presidente della Commissione commina la sanzione patteggiata, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta ordinaria. Se la proposta non viene ratificata, la contestazione viene sottoposta al giudizio del Consiglio secondo il rito ordinario.

Art. 3 - Le sanzioni monitorie

1. Tra le sanzioni previste dall'articolo 40 del RDL 27 novembre 1933 n. 1578 quelle semplicemente monitorie, dell'avvertimento e della censura, sono comminate:

a) l'ammonimento, per le infrazioni di non irrilevante gravità al codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine, che non comportino né danno per il cliente né disdoro per la classe forense;

b) la censura, per le infrazioni di cui alla lettera a), che comportino danno per il cliente o disdoro per la classe forense.

2. Per le sanzioni interdittive dell'esercizio della professione si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Cessazione degli effetti disciplinari delle sanzioni disciplinari

1. Ferma la disposizione dell'articolo 47 del RDL 27 novembre 1933 n. 1578 per la radiazione, gli effetti disciplinari della sanzione disciplinare possono essere dichiarati estinti con delibera della Commissione di disciplina su istanza dell'interessato, che non abbia subito alcun'altra sanzione né a carico del quale sia in corso alcuna segnalazione di cui all'articolo 2, alle seguenti condizioni:

a) l'ammonimento dopo tre anni della definitività della comminazione;

la censura dopo quattro anni dall'irrogazione, a condizione che il richiedente abbia integralmente risarcito qualsiasi danno subito dal cliente;

b) la sospensione, dopo cinque anni dall'irrogazione, alla stessa condizione di cui alla precedente lett. b).

2. La cessazione degli effetti della sanzione disciplinare non incide sul computo della recidiva.

3. Contro la decisione della Commissione di disciplina di rigetto dell'istanza di cessazione è ammesso reclamo al Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Il Consiglio decide sul reclamo secondo le regole del procedimento disciplinare.

Art. 5 - Norme transitorie

1. La prima elezione della Commissione di disciplina ha luogo nella prima seduta del Consiglio successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano a tutte le segnalazioni di illecito disciplinare esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non sia intervenuta la delibera di rinvio al giudizio disciplinare.